



Prot.: 120/2020/SG/AM

Ai Segretari generali regionali e territoriali CISL FP

Ai Segretari regionali e territoriali CISL FP

Al Coordinamento nazionale dirigenti CISL FP

Alla Consulta dei dirigenti regionali Cisl Fp

**Oggetto: sottoscrizione definitiva del CCNL dell'area della dirigenza delle funzioni locali.**

Care amiche e cari amici,

Vi informiamo che, a seguito della certificazione positiva rilasciata dalla Corte dei conti, nella giornata di oggi le OO.SS. firmatarie dell'ipotesi di CCNL 2016 -2018 dell'area della dirigenza delle funzioni locali hanno provveduto a sottoscrivere definitivamente il contratto.

Si interrompe così il lungo blocco contrattuale che ha riguardato i dirigenti degli Enti locali, della P.T.A. (ex area III) mentre i segretari comunali e provinciali entrano a pieno titolo fra i destinatari del nuovo contratto. Con la firma del nuovo contratto potrà essere avviata anche la contrattazione integrativa nelle diverse amministrazioni.

Vi comunichiamo che nel testo definitivo del CCNL, oltre alle correzioni relative agli errata corrette rilevati, è stata apportata una modifica richiesta quale condizione del parere favorevole reso dal Governo in merito all'ipotesi di CCNL, aggiungendo alla fine dell'art. 66, comma 1, lett. h) le seguenti parole: "*e delle disposizioni contrattuali previste in materia dai precedenti CCNL della pre-esistente Area III che, pertanto, sono confermate*". La condizione, che riguarda gli onorari professionali maturati da corrispondere ai dirigenti avvocati delle Aziende sanitarie, è stata richiesta dal Governo per evitare che il CCNL generasse per le amministrazioni oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente e prevede che i compensi da corrispondere agli avvocati siano esclusivamente quelli recuperati a seguito di condanna alle spese della parte avversa soccombente e non le spese compensate.

Il rilievo formulato dal Governo, con la richiesta di far riferimento alle disposizioni contrattuali già in essere nei previgenti CCNL dell'Area III, prevede che i compensi di natura professionale spettino ai dirigenti Avvocati solo a condizione che la parte avversa soccombente sia stata condannata alle spese e che le somme a tal titolo liquidate siano state acquisite al patrimonio dell'Azienda. La richiesta interviene, peraltro, a valle di un diffuso contenzioso aperto che aveva portato la Corte di Cassazione a pronunciarsi più volte (vedi ad es. Cassazione 12332/2018, 12333/2018 e 8169/2020) per precisare che il trattamento accessorio, di cui all'art. 64 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996 per la dirigenza non medica del Servizio sanitario nazionale, dovesse essere limitato alle sole spese legali recuperate dall'azienda «a seguito di sentenza di condanna della parte avversa soccombente» ritenendo nulli gli atti datoriali adottati in violazione di questo principio.

Insieme con Fp Cgil, Uil Fpl, Fedir, Direl e Direr-Sidirss abbiamo consegnato all'Aran, all'atto della sottoscrizione, una dichiarazione a verbale che riassume la nostra posizione su questa vicenda, precisando *“che i contenuti di cui all'art.64 del CCNL del 5.12.1996, siano da ritenersi applicabili solo in quanto compatibili con la speciale disciplina istituita successivamente dall'art. 9 della Legge n° 114/2014, tenuto conto anche dell'autonomia decisionale riconosciuta alle pubbliche amministrazioni destinatarie nella richiamata legge”*.

In allegato vi inviamo anche delle schede di sintesi riepilogative dei principali punti del nuovo contratto, che auspichiamo possano essere utili per il vostro lavoro.

Cordiali saluti

Roma, 17 Dicembre 2020

Il Segretario nazionale

Angelo Marinelli

